



COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862986

COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prot. 26

Del 30/12/2008

OGGETTO: ORDINANZA n. 58/2008

Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa – Deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva – ANNO 2009.

IL SINDACO

RICHIAMATE le norme contenute nel titolo IV del D.L.vo 31.03.1998, n. 114;

VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

SENTITE in merito le associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative che non hanno espresso contrarietà a tale richiesta;

ORDINA

I seguenti orari di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa e la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva in questo territorio comunale per l’anno **2009** disciplinandoli come segue:

Art. 1 – Finalità

- I. Il presente provvedimento - nel rispetto del D.L.vo n. 114 del 31.03.1998 ed in esecuzione dell’art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 - stabilisce i criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa e delle altre attività di vendita.
- II. Per “altre attività di vendita al dettaglio” si intendono le attività di vendita al pubblico svolte da cooperative, enti, imprese industriali, artigianali ed agricole (ivi comprese quelle munite dell’autorizzazione di cui alla legge 59/1963).

Art. 2 – Esclusioni

- I. Sono escluse dall’applicazione della presente ordinanza, qualora siano svolte in maniera esclusiva o prevalente:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di giornali;
 - c) gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, di piante e articoli di giardinaggio, di mobili, di libri, di dischi, di nastri magnetici, di musicassette, di videocassette, di opere d’arte, di oggetti di antiquariato di stampe, di cartoline e di articoli ricordo e artigianato locale;
 - d) le attività artigianali di: gelateria, gastronomia, rosticceria (ivi comprese le c.d. “pizzerie per asporto”), pasticceria;
 - e) le attività/esercizi gestiti dalle associazioni nazionali i cui scopi assistenziali siano riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

- II. Per gli esercizi – attività di cui al comma 1 è fatta salva la eventuale disciplina oraria prevista da altra normativa.
- III. Il diritto alla esclusione decade qualora venga accertata, da parte del Comune, la prevalenza nelle vendite di generi diversi da quelli sopraindicati. L' esercente, nel proprio interesse, collabora a tale accertamento funzionale al riconoscimento dell' agevolazione.
- IV. è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, 11 Novembre 1997, n. 3906, relativamente alle attività commerciali all' interno degli impianti di distribuzione di carburante, nonché dalla L.R. Veneto, 14 Settembre 1994, n. 40, relativamente agli esercizi misti con attività congiunta di somministrazione e di vendita

Art. 3 – Determinazione dell'orario

- I. Gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana tra le ore 7,00 e le ore 22,00.
- II. Nel rispetto di tali limiti massimi l' esercente può liberamente determinare l' orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.
- III. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e festiva. E' facoltà di ciascun esercente osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. In caso di tale osservanza, l' esercente dovrà scegliere in quale mezza giornata infrasettimanale il proprio esercizio rimarrà chiuso, nel rispetto dei seguenti limiti: sino alle ore 13.00 se in orario antimeridiano, dalle ore 13.00 se in orario pomeridiano. L' esercente dovrà rendere nota al pubblico la mezza giornata di chiusura infrasettimanale scelta mediante l' esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
- IV. La ricorrenza del Santo Patrono non viene considerata giornata festiva ai fini dell' obbligo di chiusura degli esercizi commerciali.
- V. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l' apertura al pubblico, in caso di tre festività consecutive, nella mattinata della terza festività, dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Art. 4 – Scelta e Pubblicità dell'orario

- I. Gli esercenti scelgono liberamente l' orario di apertura/chiusura nei limiti di cui all' art. 3, eventualmente diverso nei vari periodi dell' anno, a seconda delle proprie esigenze organizzative.
- II. Gli esercenti sono tenuti costantemente a rendere noto al pubblico l' orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l' esposizione di cartelli (o altri mezzi idonei di informazione) ben visibili dall' esterno anche durante la chiusura dello stesso.

Art. 5 - Deroghe

Fermo restando l' obbligo di chiusura domenicale e festiva, viene prevista per le attività commerciali in sede fissa, per l' anno **2009**, la facoltà di apertura nelle seguenti domeniche e festività:

- a) **Martedì 6 Gennaio (Epifania);**
- b) **Lunedì 13 Aprile (Lunedì dell' Angelo – in concomitanza con la Fiera dell' Angelo);**
- c) **Sabato 25 Aprile (Festa della Liberazione);**
- d) **Domeniche 1, 8, 15, 22, 29 Novembre;**
- e) **in tutte le domeniche e festività del mese di Dicembre, escluso il 25, giorno di Natale;**

Art. 6 – Sanzioni

- I. Le violazioni alla presente disciplina degli orari di vendita sulle aree private in sede fissa sono punite ai sensi dell'Art. 22 del D.L.gs 31 Marzo 1998, n.114 e dell'Art.40, commi 1 e 2 della L.13 Agosto 2004, n.15, che così recita:
- “Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall'Art.11, comma 5 del decreto legislativo nonché quelle disposte ai sensi della Legge Regionale 28 Dicembre 1999, n. 62 – Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita – e successive modificazioni, in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 3.098,00;
 - Dalla seconda violazione i Comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni ed un massimo di 15 giorni”

Art. 7 – Entrata in vigore ed effetti

- I. La presente ordinanza è efficace dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- II. La presente Ordinanza sostituisce con effetto immediato ogni precedente disposizione in materia di orari degli esercizi commerciali precedentemente adottata in questo Comune.

Maserà di Padova, 30/12/2008

IL SINDACO
Dott. Nicola De Paoli